

STATUTO

MEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRIVENTO CB VIA CONTRADA
MACCHIE RIO 8

Numero REA: CB - 205014

Codice fiscale: 01797410709

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Le norme relative al funzionamento della società sono contenu-	
	te nello statuto, riprodotto qui di seguito.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1. E' costituita una società cooperativa sociale a responsabi-	
	lità limitata ai sensi della legge 381/1991 con la denomina-	
	zione: "MEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	2. La società ha sede in Trivento (CB).	
	3. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata nei casi previsti dall'art 2519, 2° com-	
	ma, del c.c.	
	4. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

Art. 3 (Scopo mutualistico)

1. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto e quindi l'attuazione di servizi socio assistenziali ed educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/1991.

2. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

3. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

4. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa e dando continuità di occupazione la-

vorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

5. La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione, si prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett.a) della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa, oltre agli scopi generali, ha in particolare per oggetto:

- la gestione di servizi di promozione, progettazione, sviluppo e produzione atti al miglioramento della qualità della vita della collettività, indirizzati alle pubbliche amministrazioni, al mondo delle imprese e del privato in genere ed opera nei seguenti settori di intervento: ambito socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo;

- l'attivazione e gestione di servizi educativi e di cura dei minori consistenti nella gestione di asili nido, spazi per le famiglie, centri infanzia, centri socio-educativo diurno e residenziale e semiresidenziale, case protette, centri ricreativi di socializzazione ed ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con enti pubblici, imprese organismi no profit e, quando pos-

	sibile, in collegamento con le realtà operanti nel territorio;	
	- promuovere e gestire, anche in collaborazione con istituti	
	scolastici di ogni ordine o enti pubblici o privati, servizi	
	integrativi e ricreativi per rispondere ai bisogni globali del	
	bambino e del minore attraverso attività ludiche, espressive,	
	psicomotorie, socializzanti, in un contesto educativo; di cu-	
	stodia minori e dei bambini mediante accoglienza regolare e/o	
	sporadica, gestione asili nido esistenti e di nuova istituzio-	
	ne anche per quelli ubicati nei posti di lavoro, servizi pre e	
	post scuola, ristorazione sociosanitaria;	
	- la gestione di assistenza scolastica e refezione;	
	- la gestione di servizi sociali per minori, la gestione di	
	servizi ad alta integrazione socio sanitaria, l'organizzazione	
	di soggiorni estivi e colonie a favore di minori, anziani,	
	handicappati, malati mentali;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, di	
	formazione professionale rivolta ai soci, servizi sanitari di	
	base e ad elevata integrazione sociosanitaria;	
	- la prevenzione delle malattie, l'assistenza di anziani, ma-	
	lati e disabili di tutte le età, l'educazione sanitaria, la	
	tutela, il mantenimento e il miglioramento dello stato di sa-	
	lute generale della persona e della collettività;	
	- l'intervento in favore di famiglie finalizzato all'educazio-	
	ne dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori	

	in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di servizi di sostegno e di riabilitazione, sia	
	domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole o simili;	
	- la gestione di servizi relativi a case famiglia per ospitare	
	minori, donne a rischio, anziani, portatori di handicap, per	
	interventi integrativi o sostitutivi della famiglia e cittadi-	
	ni affetti da sindrome di immunodeficienza;	
	- l'assistenza domiciliare agli handicappati, la gestione di	
	servizi in strutture residenziali a favore degli handicappati;	
	l'assistenza alle persone con patologie psichiatriche sia in	
	ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitati-	
	ve, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture protette e	
	semiprotette, centri diurni o semiresidenziali gestite stabil-	
	mente o temporaneamente, in proprio o per conto di soggetti	
	terzi, pubblici o privati;	
	- promuovere e/o collaborare con enti per la realizzazione di	
	seminari sulle tematiche socio-sanitarie, socio-assistenziali	
	e socio-educative; di prevenzione e promozione sociale del	
	territorio locale; di carattere accessorio ai servizi socio-	
	sanitari ed educativi svolti nelle strutture residenziali, se-	
	mi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni,	
	nelle scuole pubbliche e/o private, centri di prima accoglienza,	
	appartamenti polifunzionali;	
	- di promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che	
	tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mez-	

7 di 48

	- attività ricreativa e/o alberghiera, nonchè di ristorazione	
	collettiva, funzionale alle attività che costituiscono l'og-	
	getto sociale;	
	- di potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e	
	la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione	
	di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza fi-	
	nalità di lucro, enti e società pubblici e privati;	
	- di elaborazione e realizzazione di progetti culturali ed e-	
	ducativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle pro-	
	blematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazio-	
	nale e internazionale, con la produzione e la diffusione, a	
	fini didattici e documentaristici o in occasione di manifesta-	
	zioni socio-culturali, di materiale informativo e documenta-	
	rio;	
	- di organizzazione e gestione di corsi, seminari, lezioni,	
	dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la	
	qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di	
	intervento della cooperativa a favore dei soci, al fine di e-	
	levarne il grado delle prestazioni;	
	- la promozione e realizzazione di progetti sociali innovativi	
	e di qualificazione ed integrazione territoriale, anche attra-	
	verso la partecipazione a programmi comunitari ed extra comu-	
	nitari ed attività in collaborazione con privati, imprese, en-	
	ti pubblici e organismi no-profit.	
	TITOLO III	

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dello scopo sociale;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

3. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

i) soci prestatori, vale a dire: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

ii) soci volontari, vale a dire: persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

4. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

5. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

6. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5-bis (Soci sovventori)

1. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992.

2. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, comma 2, del presente statuto.

3. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

4. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 5 (cinque).

Art.5-ter (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 23.

3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 5-quater (Deliberazione di emissione)

1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a. l'importo complessivo dell'emissione;

b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c. il termine minimo di durata del conferimento;

d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-	
	sto per i soci ordinari;	
	e. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere	
	la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	2. Al socio sovventore sono attribuiti fino ad un massimo di 5	
	(cinque) voti nelle assemblee della società.	
	3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimo-	
	niali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	
	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	diate i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-	
	to tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	Art. 5-quinquies (Recesso dei soci sovventori)	
	1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'As-	
	semblea a norma del precedente articolo.	
	2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statu-	
	to, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed	

	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	5. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c..	
	7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	

presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

8. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 12 del presente statuto:

a. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

9. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

10. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

11. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

12. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione

Art. 7 (Strumenti finanziari)

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Coopera-

tiva potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici	
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso	
il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi	
e per gli effetti 2346, ultimo comma, c.c.	
TITOLO IV	
IL RAPPORTO SOCIALE	
Art. 8 (Domanda di ammissione)	
1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
nascita, codice fiscale;	
b. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
c. per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali	
e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
d. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
e. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
f. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle	
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
g. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti del pre-	
sente statuto.	

	2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quan-	
	to previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	3. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	4. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	6. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta gior-	
	ni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli am-	
	ministratori, il proponente può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se

il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-

zione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto

previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati moti-

vi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiun-

gimento degli scopi sociali;

c. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso

per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la

Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in

dettaglio in apposito regolamento.

d. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-

sa.

2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccoman-

data alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro

sessanta giorni dalla ricezione.

3. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli ammini-

stratori devono darne immediata comunicazione al socio, che

entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 36 e seguenti.

4. Il recesso non può essere parziale.

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

6. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12 (Esclusione)

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

20 di 48

	f. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società, disertando senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive;	
	g. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 36 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	3. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzio-	
	ne del rapporto di lavoro.	
	4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra	
	i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del collegio Arbitrale, regolato dall'art.	
	36 e seguenti del presente statuto.	
	2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	

raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

1. I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 16, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

	3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effet-	
	tivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o de-	
	gli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richie-	
	sto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore	
	degli eredi del socio defunto.	
	2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	b), c), d), f), ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	4. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposi-	
	to regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mu-	

	tualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 c.c.	
	5. Il socio che cessa di far parte della società risponde ver-	
	so questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	1. Il patrimonio della società è costituito dal capitale so-	
	ciale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a euro 100,00 (cento vir-	
	gola zero zero);	
	2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	2. Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiore	

a 1 (una) .

3. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

	6. L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad
	acquistare o rimborsare quote della società purché sussistano
	le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-
	quiquies c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti
	degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul-
	tanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
	Art. 19 (Bilancio di esercizio)
	1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-
	gni anno.
	2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provve-
	de alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-
	stione sociale.
	3. La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-
	li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e
	della comunità territoriale.
	4. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assem-
	blea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	5. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/1992;	
	d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	6. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di quote di Partecipazione Cooperativa.	
	7. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a Mutualità Prevalente.	

Art. 20 (Ristorni)

1. Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b. la qualifica / professionalità;
- c. i compensi erogati;
- d. il tempo di permanenza nella società;
- e. la tipologia del rapporto di lavoro;
- f. la produttività.

4. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito

	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Organi)	
	1. Sono organi della società:	
	a. l'Assemblea dei soci;	
	b. il Consiglio di amministrazione;	
	c. l'organo di controllo.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera rac-	
	comandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di co-	
	municazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezio-	
	ne individuato dall'organo amministrativo, inviata a ciascun	
	socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempi-	
	mento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci	
	effettivi, se nominati.	

3. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;

2. approva il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs n. 155/2006;

3. procede alla nomina degli amministratori;

4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

6. approva i regolamenti interni;

7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8. approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001;

9. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e), della legge 142/2001;

10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

	2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 19.	
	3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione facendone domanda scritta agli ammini-	
	stratori.	
	4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data	
	della richiesta.	
	5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	6. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.	
	Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolar-	
	mente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	

32 di 48

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

9. I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dall'organo amministrativo) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 25 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straor-

dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 26 (Voto)

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

2. Ciascun socio ha un solo voto.

3. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 10 (dieci) altri soci aventi diritto al voto.

4. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 c.c.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è

redatto da un notaio.

Art. 28 (Organo amministrativo)

1. L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere scelto fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 29 (Compiti dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

b. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

c. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

d. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

e. l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti	
indicati dall'art. 2529 c.c.;	
f. l'ammissione di nuovi soci;	
g. le determinazioni in ordine al recesso dei soci;	
h. l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;	
i. la decisione in ordine all'esclusione dei soci;	
j. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;	
k. la redazione del bilancio sociale di cui all'art. 10, comma	
2 del d.lgs 155/2006.	
3. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. dei	
poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei so-	
ci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un co-	
mitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, deter-	
minandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
esercizio della delega.	
4. Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono	
referire agli Amministratori e al collegio sindacale sul gene-	
rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
e dalle sue controllate.	
Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)	
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli amministratori)

1. Agli amministratori non spetta alcun compenso, essendo il mandato - a fronte dello scopo della Cooperativa e dell'oggetto sociale della medesima - gratuito. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.

Art. 33 (Rappresentanza)

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente del Consiglio di amministrazione pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

2. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

3. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

4. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

5. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

6. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio sindacale)

	1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	L'assemblea, ricorrendone i presupposti, può nominare un sin-	
	daco unico.	
	2. In caso di nomina del collegio sindacale, devono essere no-	
	minati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.	
	3. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	5. Essi sono rieleggibili.	
	6. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'As-	
	semblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	7. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento; essi inoltre esercitano an-	
	che compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità so-	
	ciali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle	
	disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14	
	del d.lgs 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risul-	

tanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 29 del presente statuto.

8. Il collegio sindacale o sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale sono iscritti nell'apposito Registro.

Art. 35 (Revisione legale dei conti)

1. Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o questo non sia costituito integralmente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitata ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. comma primo.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola Arbitrale)

1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o

	nei loro confronti.	
	2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Co-	
	operativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 37 (Arbitri e procedimento)	
	1. Gli arbitri sono in numero di:	
	a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto del-	
	la domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art.	
	10 ss. c.p.c.;	
	b. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Vasto.	
	3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs n. 5/2003.	
	4. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 d.lgs. n.5/2003 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono	

dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
diritti patrimoniali disponibili.	
5. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
35, comma 2, d.lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o	
al rispetto del principio del contraddittorio.	
6. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-	
tazione.	
7. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anti-	
cipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
Art. 38 (Esecuzione della decisione)	
1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
vità sociale.	

TITOLO XI	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art. 39 (Liquidatori)	
1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società no-	
minerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)	
1. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
guente ordine:	
a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovvento-	
ri e dai possessori di Quote di Partecipazione Cooperativa,	
per l'intero valore nominale;	
b. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
24, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;	
c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/1992.	
TITOLO X	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 41 (Regolamenti)	
1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci de-	
terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-	
vità mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare ap-	
positi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	

	zione dell'Assemblea.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costitui-	
	ti.	
	2. Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche	
	sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del	
	regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Coopera-	
	tiva, in modo che possano essere adottate le eventuali modifi-	
	che che si rendessero necessarie.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di in-	
	divisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riser-	
	ve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	2. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la coopera-	
	tiva:	
	a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	

	c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei de-	
	stinatari delle attività)	
	1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori	
	ed i destinatari delle attività società delle delibere degli	
	organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scam-	
	biati.	
	2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazio-	
	ne agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire,	
	tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il	
	quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare la-	
	voratori e destinatari delle attività.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente e, a norma dell'art. 2519 c.c., in quanto compati-	
	bili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Il signor FORNARO Elfio Luigi, in qualità di presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, è autorizzata ad apportare al	
	presente atto ed allo statuto, le variazioni che fossero rite-	

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, registrato a Vasto il 2 marzo 2018 al numero 600 serie 1T.

San Salvo, 2 marzo 2018

Firmato digitalmente: Notaio Giacinto Gianpio Di Tillo